

Premesso che:

con atto di Compravendita in data 04.10.2011, rep. n. 159330, racc. n. 28307, del Notaio Dott. Domenico Curione di Treviso, registrato a Treviso il 11.10.2011, al n. 17314/1T, il Sig. (omissis) ha acquistato l'alloggio ed il garage, facenti parte del fabbricato sito in Comune di Treviso, (omissis)

- il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari suddette ricade all'interno del macrolotto P.E.E.P. 5.1 S. Artemio, già oggetto di convenzione per la cessione in diritto di proprietà alla Rovere '85 Soc. Coop., con sede a Treviso, con atto del 21.04.2005, rep. n. 74338, racc. n. 17733, del Notaio Dott. Giacomo Pecorelli di Treviso, registrato a Treviso in data 11.05.2005, al n. 6336 serie 1/T;
- Con istanza del 01.04.2016 prot. n. 38308, e successiva integrazione del 11.04.2016, prot. n. 42609, il Sig. (omissis), ha presentato richiesta al Comune di autorizzazione all'alienazione anticipata nonché di determinazione del prezzo di vendita dell'alloggio di cui sopra;

Vista:

- la documentazione presentata, allegata all'istanza di cui sopra, nella quale risulta specificata la motivazione che sottende all'istanza di alienazione anticipata dell'alloggio, per trasferimento della residenza, per motivi di lavoro, in altro Comune, raggiungibile con grave disagio, così come attestato nei documenti agli atti presso questo Settore;

Accertato che nessuna opera di modifica è stata effettuata dopo l'attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati così come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, allegata all'istanza;

Vista la convenzione per la cessione dell'area in diritto di proprietà stipulata tra il Comune di Treviso e Rovere '85 Soc. Coop., ed in particolare l'art. 9 - "ALIENABILITÀ", che così recita: "*...I trasferimenti in proprietà degli alloggi, dei boxes e dei posti auto successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue: al prezzo di prima assegnazione, sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati su base nazionale con frequenza non inferiore all'anno. l'importo così determinato potrà essere maggiorato di eventuali spese incrementative documentate e dovrà tenere conto di una percentuale di deprezzamento...*";

Preso atto che ai sensi dell'art. 10 "PRELAZIONE", della sopra citata convenzione, sono sottratti dall'esercizio della prelazione gli alloggi costruiti dalle Cooperative edilizie per l'assegnazione ai propri soci;

Accertato che il prezzo di prima cessione dell'alloggio è pari a (omissis), IVA esclusa, come risulta dall'atto di cessione dell'immobile sopracitato;

Preso atto che il valore attuale dell'alloggio, comprensivo del garage pertinenziale e delle parti comuni, è stato determinato in complessivi (omissis) calcolato secondo le modalità fissate dall'articolo 9 della convenzione citata nelle premesse, di cui all'allegato "A", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 83 del 05.12.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/00;

Visto:

- l'art. 20, comma 1, della L. n. 179/92, che così dispone "*... gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi...*";
- l'art. 66, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/01;

Vista la Circolare regionale n. 10/01, ad oggetto "*Criteria per l'autorizzazione alla vendita anticipata degli alloggi di edilizia residenziale agevolata*";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare il Sig. (omissis), alla vendita anticipata dell'alloggio e del garage di pertinenza in premessa citato, sito in Comune di Treviso, (omissis), secondo i disposti dell'articolo 9 "ALIENABILITÀ" della convenzione sopracitata;
2. di quantificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 - "ALIENABILITÀ", della convenzione stipulata per la cessione dell'area di cui alle premesse, in (omissis) il prezzo massimo di vendita dell'alloggio descritto al precedente punto 1), comprensivo del garage pertinenziale e delle parti comuni;

3. di disporre che la futura vendita sarà condizionata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi PEEP, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 9 "ALIENABILITÀ" della sopracitata convenzione, ed all'art. 17 del vigente Regolamento per la realizzazione del PEEP, in capo ai nuovi acquirenti;
4. di comunicare il presente provvedimento al richiedente l'istanza e per conoscenza al Servizio Patrimonio.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di Treviso ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/13.

Il Dirigente del Settore
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Arch. Stefano Barbieri

Responsabile Procedimento: arch. Luca Tortora
Responsabile Istruttoria: arch. Rosa Sanfilippo